



**<<MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE>>**

deliberazione approvata dal Consiglio regionale  
ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione

nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018

<<Modifiche all'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale concernente la costituzione dei gruppi consiliari>>

Il Consiglio regionale nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010, con deliberazione del 24 settembre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2013, con deliberazione del 29 ottobre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013, con deliberazione del 25 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2014, con deliberazione del 17 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2015 e, da ultimo, con deliberazioni del 23 ottobre 2017, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 dell'8 novembre 2017.

#### Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.
2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri. Può inoltre essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandoni il gruppo consiliare, lo stesso può continuare ad esistere purché sia composto da almeno due Consiglieri.
4. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare, nei modi di cui al comma 1, la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.

#### Art. 2

(Disposizioni finali e transitorie)

1. L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale, come sostituito dall'articolo 1, ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.